

1/2026 anteprima

Rivista di diritto dei media

ISSN 2532-9146

Un delicato equilibrio di potere: le istituzioni religiose nella *governance* dei *social media*

Nico Tonti

Sommario

1. Un nuovo tempo e un nuovo spazio: i pericoli di un carsico “laicismo digitale”. – 2. Il potere dislocato della virtualità: istituzioni religiose e processi di legittimazione. – 3. L’eccedenza positiva del fenomeno religioso associato nella *governance* digitale. – 4. Le potenzialità (ancora inesprese) offerte dal diritto dell’Unione europea. – 5. *Quo itur?*

1. Un nuovo tempo e un nuovo spazio: i pericoli di un carsico “laicismo digitale”

È ormai ampiamente sedimentata nel *sensus communis* la consapevolezza per la quale l’esperienza giuridica contemporanea, così come l’insieme delle relazioni politiche, sociali e culturali che essa riflette, è costretta a misurarsi con un fenomeno di portata epocale, che ha profondamente segnato (e continuerà verosimilmente a farlo) le forme della convivenza civile: ovvero, l’incidenza dei *social media* sull’essere e sull’agire umano, tanto nella sua dimensione individuale quanto nelle sue plurime proiezioni collettive¹. Segnatamente, l’analisi del rapporto tra fenomeno religioso associato ed ecosistema digitale esige, come premessa metodologica imprescindibile, il superamento di ogni residua concezione ingenuamente strumentale delle piattaforme *social*: intese, cioè, quali semplici supporti tecnico-materiali destinati a veicolare contenuti – per quel che qui interessa, religiosamente orientati – senza ripercussioni significanti sulle modalità di interazione tra

¹ Senza alcuna pretesa di esaustività si veda L. Floridi, *La quarta rivoluzione*, Milano, 2017; A. Biscaldi – V. Matera (a cura di), *Social Media and Politics of Identity*, Milano, 2024; K. Barker – O. Jurasz (a cura di), *Routledge Handbook of Social Media, Law and Society*, New York, 2025. Dall’angolazione prettamente giuridica, si è autorevolmente osservato che « solo chi è rimasto alla preistoria del diritto e si aggira ancora armato di clava cercando di inventare la ruota, non si rende conto del passaggio epocale che si è verificato nelle società evolute in questi anni: la possibilità di accedere sempre, dovunque a tutta la conoscenza racchiusa in testi digitali; la possibilità di comunicare sempre dovunque e a costi minimi con tutti; la possibilità di diffondere sempre e dovunque a tutto il mondo il proprio pensiero. E solo i cavernicoli non si accorgono del circuito inarrestabile fra accesso alle fonti di conoscenza, creazione di forme di scambio di esperienze, diffusione di nuove idee, e creazione di nuova conoscenza», V. Zeno Zencovich, *Perché occorre rifondare il significato della libertà di manifestazione del pensiero*, in *Percorsi Costituzionali*, 1, 2010, 71.

utenti-cittadini². La letteratura, già da tempo, segnala la necessità di riconoscere come il *cyberspazio* si sia configurato – e, invero si stia sempre più strutturando – con le caratteristiche proprie di un vero e proprio sistema normativo *in fieri*³, ovvero un ambiente antropologico e giuridico dotato di specifiche logiche di funzionamento e portatore di un preciso *asset* valoriale, capace di influenzare le configurazioni con cui gli individui e le comunità – globalmente considerati come utenti – si autorappresentano, si organizzano e si legittimano⁴. Più precisamente la congerie di fonti che regola il vivere consociato sulle piattaforme *social* (*policies*, *standards*, condizioni d'utilizzo) può essere raffigurato come il riverbero di un ordinamento *in statu nascendi*⁵, dotato di un potere regolativo⁶ che, pur privo di legittimazione democratica, produce effetti giuridici immediati sulla vita degli utenti⁷. In altre parole, «occupiamo e viviamo realmente due mondi differenti, ognuno con regole e comportamenti consuetudinari propri e dotato di una logica e una percezione distinta di ciò che è lecito e ciò che non lo è⁸»: e, dunque, violare *policies* e condizioni d'utilizzo significa incorrere in sanzioni variabili che possono andare dalla semplice deindicizzazione di un contenuto *social* fino al *ban*⁹. Non si tratta, quindi, di agorà artificiali che si limitano a replicare dinamiche normo-giuridiche già sperimentate nella vita “*off line*” bensì di uno spazio che trasforma radicalmente le forme della coesistenza, ridefinendo i confini tra pubblico e privato, in cui i profili a cavallo tra la sfera istituzionale e informale finiscono per confon-

² Da ultimo, si rinvia a P. Annicchino, *Interazione tra diritto e religione nella transizione digitale*, Torino, 2025.

³ In cui, per esempio, «Le regole pattizie elaborate da Facebook [come invero di tutte le piattaforme, n.d.r.], del tutto slegate dagli ordinamenti giuridici cui appartengono gli utenti della piattaforma, assumono [...] un ruolo preponderante nel decidere questioni che toccano quei diritti fondamentali su cui si basano le democrazie occidentali», S. Pelleriti, *La governance privata di Facebook e la presa di coscienza del regolatore europeo: qualcosa sta cambiando?*, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, 2, 2021, 431.

⁴ Cfr. in argomento, *ex plurimis*, J. Bayer, *Rights and Duties of Online Platforms*, in Ead. - B. Holznapel - P. Korpisaari - L. Woods (eds.), *Perspectives on Platform Regulation: Concepts and Models of Social Media Governance Across the Globe*, Baden-Baden, 2021, 25 ss.; K. Klonick, *The New Governors: The People, Rules, and Processes Governing Online Speech*, in *Harvard Law Review*, 6, 2018, 1598 ss.; R.J. Hamilton, *Governing the Global Public Square*, in *Harvard International Law Journal*, 1, 2021, 117 ss.

⁵ In cui, cioè il «cyberspace is a distinct place for purposes of legal analysis by recognizing a legally significant border between cyberspace and the real world», divenendo così «an important forum for the development of new connections between individuals and mechanism of self-governance», D.R. Johnson – D. Post, *Law and Borders. The rise of Law in Cyberspace*, in *Stanford Law Review*, 48, 1996, 1378.

⁶ Sulla dicotomia potere-sovranià digitale, si veda la lucida analisi di G.D. Finocchiaro, *Sovranità digitale*, in *Diritto pubblico*, 3, 2022, 809 ss.

⁷ Cfr. S. Theil, *Private censorship and structural dominance: why social media platforms should have obligations to their users under freedom of expression*, in *The Cambridge Law Journal*, 3, 2022, 645 ss.

⁸ Z. Bauman, *La vita tra reale e virtuale*, Milano, 2014, 29.

⁹ A questo proposito, si rinvia a S. Martinelli, *La chiusura dell'account Facebook di un'associazione: quale tutela?* - (Nota a ordinanza Tribunale civile Trieste 27 novembre 2020, n. 2032), in *Giurisprudenza italiana*, 10, 2021, 2091 ss.

dersi nella persuasiva (ma, invero, ingannevole) promessa di neutralità¹⁰ ed equidistanza¹¹ che dovrebbero caratterizzare *policies*, *standards* e condizioni di utilizzo¹².

A ben vedere, infatti, l'autoregolamentazione dei *social* rappresenta tutti gli effetti una normazione privata che, *de facto*, assume caratteri para-statali¹³: si legittima da sé e da sé trae tutti gli strumenti affinché venga applicata¹⁴.

¹⁰ In tempi non sospetti, M. Cuniberti, *Potere e libertà nella rete*, in questa *Rivista*, 3, 2018, 51, ammoniva che «parlare di libertà della rete appare non solo sbagliato, ma anche pericoloso, nel momento in cui è sempre più evidente che la rete è (anche) una enorme struttura di controllo sociale e di manipolazione, in cui gli utenti, mentre coltivano l'illusione di partecipare mettendo in rete pensieri, opinioni ed emozioni, vengono espropriati di sé stessi, e la loro identità viene messa a profitto e ridotta a merce; sicché, anche l'illusione dello «sviluppo della personalità» di cui si alimenta il richiamo all'art. 2 Cost. rischia di tradursi, neppure tanto paradossalmente, nella negazione della personalità stessa».

¹¹ Si vedano a proposito le pagine critiche di M. Betzu, *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, in *La Rivista del Gruppo di Pisa*, 2, 2021, 12 ss. Sul punto cfr. anche M. Cuniberti, *Potere e libertà nella rete*, cit., 51 ss.

¹² Pur nella consapevolezza delle differenti denominazioni che le diverse piattaforme attribuiscono alle proprie *policies*, si è deliberatamente optato, al fine di garantire una maggiore fluidità e coerenza espositiva, per l'utilizzo di tali espressioni come termini equivalenti, intendendoli, cioè, quali designazioni di precetti atti a orientare comportamenti e processi decisionali all'interno di un determinato contesto operativo. Più in generale, si veda L. Torchia, *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, in *Il Mulino*, 1, 2024, 14 ss. Della stessa Autrice cfr. anche *Lo Stato digitale. Una introduzione*, Bologna, 2023.

¹³ Non è questa la sede di illustrare i termini dell'ampia discussione in seno alla dottrina, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti: basti qui ricordare che le piattaforme non si limitano a fornire un servizio, bensì definiscono esse stesse le “regole del gioco”, elaborano *policies* interne, stabiliscono procedure di reclamo, determinano criteri di accesso e permanenza nella *virtual life*, dispongono della capacità di oscurare, rimuovere, declassare, (o, per converso, promuovere) e silenziare singoli contenuti e interi *account*. In tal senso esse agiscono come organismi che detengono la potestà di emanare regolamentazioni, di eseguirle e di farle rispettare attraverso i meccanismi di moderazione: tutto ciò, giova precisarlo, senza che vi sia un controllo democratico effettivo né una rappresentanza pluralistica degli interessi in gioco. In effetti, tali caratteristiche non fanno altro che riflettere fedelmente le «dinamiche di funzionamento delle piattaforme digitali. Questi soggetti sono, infatti, veri e propri poteri privati in competizione col potere pubblico, che esprimono ordinamenti giuridici alternativi agli Stati-nazione, fondati sulla coincidenza tra ordinamento (*Ordnung*) e localizzazione territoriale (*Ortung*). Il pluralismo giuridico e la differenziazione sociale che caratterizzano la società globale, l'esistenza cioè di una pluralità di organizzazioni private che operano su scala transazionale secondo regole autonome, funzionali alla soddisfazione dei rispettivi interessi settoriali, hanno sollecitato la teorizzazione delle costituzioni civili o societarie, sistemi normativi sorti dall'incontro tra fonti di autonormazione di istituzioni globali private o para-pubbliche e decisioni paragiurisdizionali di soggetti impolitici (quali corpi arbitrali, comitati etici etc.)», C. Caruso, *Il tempo delle istituzioni di libertà. Piattaforme digitali, disinformazione e discorso pubblico europeo*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2023, 553.

¹⁴ Cfr. M. Monti, *Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà di espressione e i nuovi censori dell'agorà digitale*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 1, 2019, 35 ss. Sui processi di *content moderation*, *ex plurimis*, B. Farrand, H. Carrapico, *Networked Governance and the Regulation of Expression on the Internet: The Blurring of the Role of Public and Private Actors as Content Regulators*, in *Journal of Information Technology & Politics*, 2013, 357 ss.; K. Klonick, *The new governors: the people, rules, and processes governing online speech*, cit., 1599 ss.; G. De Gregorio, *Democratizing online content moderation: A constitutional framework*, in *Computer Law & Security Review*, 2019, 1 ss.; A.P. Heldt, *Merging the Social and the Public: How Social Media Platforms Could Be a New Public Forum*, in *Mitchell Hamline Law Review*, 5, 2020, 997 ss.

Ciò che accade è sotto gli occhi di tutti. Le grandi piattaforme su cui si dipana la vita di centinaia di milioni di utenti definiscono il dicibile, il visibile e financo il condivisibile, esercitando una forma di potere regolativo che non conosce confini territoriali¹⁵ e non è soggetto ad alcun controllo democratico¹⁶: è quasi un'ovvietà ricordarlo ma occorre tenerlo presente poiché costituisce il punto di partenza di qualunque possibile ripensamento dell'attuale *status quo*.

Parallelamente, come già stato evidenziato da accorta dottrina, la pandemia da Covid-19, con la repentina trasposizione delle pratiche culturali e delle preoccupazioni *lato sensu* pastorali nella virtualità, ha reso tangibile anche per le confessioni l'esigenza di questo processo di transizione digitale¹⁷. Tale trasmigrazione si è dimostrata invero almeno parzialmente reversibile ma, al contempo, ha dato prova di inedite modalità di vivere la propria appartenenza fideistica *uti singuli* e *in societas* nell'ecosistema virtuale. Solo a titolo meramente esemplificativo, si ricordino, a questo proposito, il profluvio di celebrazioni religiose di vario tipo officiate a distanza, incontri catechetici mediati da strumenti telematici e colloqui spirituali affidati a mezzi di comunicazione istantanea: ciò, a ben vedere, se può essere letto come un fenomeno contingente e “di reazione” rispetto all'emergenza pandemica, ha altresì inequivocabilmente dimostrato che la dimensione religiosa non è rimasta ai margini della trasformazione tecnologica ma è stata da essa profondamente rimodellata, sino a divenire parte integrante dell'esperienza digitale.

In tale scenario, appare forse riduttivo pensare le confessioni religiose, e le articolazioni operative che da esse germinano, come a soggetti-utenti che semplicemente trasferiscono nell'ambiente virtuale attività da sempre esercitate nello spazio fisico: come, in verità, fino ad ora è stato fatto. Oc-

¹⁵ Cfr. ampiamente le considerazioni di M.R. Burnstein, *Conflicts on the Net: Choice of Law in Transnational Cyberspace*, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 1, 1996, 75 ss. L'autore svolge le sue teorizzazioni sul *web* generalmente inteso, ma considerazioni analoghe posso essere svolte senza significativi scarti di significato pure in relazione alle infrastrutture digitali.

¹⁶ *Ex plurimis*, si rinvia a C.R. Sunstein, *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*, Princeton, 2017; J.A. van Dijk - K.L. Hacker, *Internet and Democracy in the Network Society*, New York, 2018; M. Monti, *Le Internet platforms, il discorso pubblico e la democrazia*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2019, 811 ss.

¹⁷ In argomento la dottrina è sterminata, *ex multis*, cfr. G. Boni, *Il fondamentale diritto dei fedeli ai sacramenti*, Centro Studi Rosario Livatino, 7 maggio 2020 consultabile all'indirizzo internet www.centrostudilivatino.it; C. Giraud, *La vita sacramentale in tempo di pandemia*, in L. Alici – G. de Simone – P. Grassi (a cura di), *Quaderni di dialoghi. Speciale 2020. La fede e il contagio nel tempo della pandemia*, Roma, 2020, 53 ss. Sui limiti all'esercizio del culto durante l'emergenza pandemica, cfr. N. Colaianni, *La libertà di culto al tempo del coronavirus*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoecliiese.it), 7, 2020, 25 ss.; T. Di Iorio, *La quarantena dell'anima del civis-fidelis. L'esercizio del culto nell'emergenza sanitaria da Covid-19 in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoecliiese.it), 11, 2020, 36 ss.; A. Fuccillo, M. Abu Salem, L. Decimo, *Fede interdetta? L'esercizio della libertà religiosa collettiva durante l'emergenza Covid-19: attualità e prospettive*, in *Calumet*, 2020, 87 ss.; M. Ganarin, *Specificità e potenzialità del diritto canonico al tempo della crisi epidemica in Italia*, in *Ius canonicum*, 2021, 199 ss.; G. Macrì, *La libertà religiosa alla prova del Covid-19. Asimmetrie giuridiche nello stato di emergenza e nuove opportunità pratiche di socialità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoecliiese.it), 9, 2020, 23 ss. Più di recente, è tornato sul tema M. Toscano, *Emergenza sanitaria e libertà di religione*, Torino, 2024.

correrebbe forse investigare opzioni differenti che, anzitutto, valorizzino, attraverso gli strumenti – ancora limitati – messi a disposizione dal diritto dell’Unione europea, il loro potenziale ruolo di *policy makers*, il quale – in prospettiva – potrebbe determinare positive e significanti ripercussioni nel perimetro normativo segnato dalle *policies* elaborate dai *providers*¹⁸. È infatti fin da subito opportuno sottolineare che le confessioni incarnano un patrimonio simbolico e normativo, talvolta sedimentatosi lungo secoli di storia, che ha contribuito a sagomare la fisionomia delle istituzioni giuridiche secolari e le strutture socio-culturali delle collettività contemporanee: peraltro, il processo osmotico tra istituzioni religiose e società civile è un tema ampiamente dissodato in letteratura e, proprio dalle concrezioni dottrinali in argomento, si può tracciare più di una pista d’indagine funzionale a coniugare il portato storico degli aggregati confessionali con le nuove tendenze in tema di *governance* digitale¹⁹. Rimanendo confinati nell’ambito dei tre monoteismi di matrice abramitica è fuori di dubbio che la loro azione non si sia limitata alla “produzione di contenuti” religiosi ma, parallelamente, abbia espresso una capacità regolativa in grado di disciplinare rapporti complessi, costruire comunità coese e comporre tensioni sociali fortemente polarizzate. La trasposizione di tale funzione nell’universo digitale non costituisce, pertanto, un’opzione residuale quanto piuttosto una possibile condizione per scongiurare il rischio che la *governance* dei *social media* resti manovrata da grandi *players* tecnologici e monopolizzata dalle logiche utilitaristiche e performative: logiche, queste ultime, che tendono a ignorare la profondità e la complessità simbolica e valoriale della dimensione religiosa perché orientate, in definitiva, al profitto.

Se si accetta che una futura cittadinanza digitale²⁰ non debba esaurirsi in un insieme di interazioni governate da codici comportamentali espressione di una volontà unilaterale (quella delle piattaforme)²¹, diviene evidente che le molteplici espressioni che compongono la società civile, tra cui le confessioni religiose, devono essere riconosciute come interlocutori qualificati e necessari²². La loro voce, qualora non si riduca a sterili rivendicazioni

¹⁸ Nel solco delle riflessioni di R. Caplan, *Networked Platform Governance: The Construction of the Democratic Platform*, in *International Journal of Communication*, 17, 2023, 3451 ss., per il quale ancora le piattaforme mantengono un controllo centrale e utilizzano la “network governance” come strumento retorico e organizzativo per distribuire solo simbolicamente la responsabilità, non escludendo però in futuro una diversa ripartizione del potere effettivo sulle (e nelle) piattaforme.

¹⁹ Sull’influenza delle istituzioni religiose nella formazione di una cultura giuridica comune nel nostro Paese, per tutti, si veda C. Cardia, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, Bologna, 2003.

²⁰ Intesa nell’accezione proposta da M. Di Felice, *La cittadinanza digitale*, Milano, 2019.

²¹ Peraltro, come già ricordato, attraverso processi tecnici pilotati da interessi economici come illustrato da M. Hindman, *The Internet Trap: How the Digital Economy Builds Monopolies and Undermines Democracy*, Princeton, 2018.

²² In questo senso, sono infatti diversi gli esempi che potrebbero essere offerti. Per quel che qui interessa, ci si limita a ricordare il ruolo svolto dalla Chiesa cattolica che già da tempo ha avviato una riflessione sul piano pastorale (ma non solo) relativa alle intersezioni tra l’esperienza di fede e la cultura digitale. A tal proposito, è da rammentare – già più di vent’anni fa – la Lettera apostolica *Il rapido sviluppo* del 24 gennaio 2005 (in *Acta Apostolicae Sedis*, 97, 2005), 265 ss.), in cui l’allora pontefice regnante Giovanni Paolo II insisteva

settoriali, contribuisce infatti a mantenere viva la consapevolezza che la salvaguardia delle libertà (segnatamente quella religiosa) non si riduce ad accessorio del vivere comune ma, se opportunamente valorizzata, costituisce il presupposto imprescindibile che connota la qualità e la profondità valoriale di un ordinamento *lato sensu* inteso, anche quando questo assume le forme inedite – e, invero, ancora incerte – del *cyberspazio*²³. E dunque, la partecipazione delle istituzioni confessionali alla definizione di quel coacervo di autoregolamentazioni elaborate dalle grandi piattaforme che si potrebbero definire – per semplicità – *lex digitalis*, non raffigura un beneficio discrezionale concesso dai *providers* quanto piuttosto un'esigenza strutturale affinché lo spazio virtuale non si impoverisca di senso e non cada preda di un rinnovato laicismo che riduca la professione di fede a dato personalissimo e, quindi, irrilevante nella dimensione pubblica²⁴. Nel perimetro di questa premessa, come si tenterà di dimostrare, le fedi religiose non sono chiamate solo a difendere i diritti delle comunità che rappresentano, ma, auspicabilmente, responsabilizzate nel conferire dispositivi semantici nella costruzione di un "ordine virtuale" più pluralista e inclusivo, capace di restituire dignità e riconoscimento a tutte le identità che ne popolano l'orizzonte.

sull'attenzione che la Chiesa doveva riservare al proliferare delle nuove tecnologie digitali. Nel medesimo solco si è posto Benedetto XVI: quest'ultimo nell'enciclica *Caritas in veritate*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 101, 2009, n. 73, chiarisce che il «senso e la finalizzazione dei media vanno ricercati nel fondamento antropologico. Ciò vuol dire che essi possono divenire occasione di umanizzazione non solo quando, grazie allo sviluppo tecnologico, offrono maggiori possibilità di comunicazione e di informazione, ma soprattutto quando sono organizzati e orientati alla luce di un'immagine della persona e del bene comune che ne rispecchi le valenze universali. I mezzi di comunicazione sociale non favoriscono la libertà né globalizzano lo sviluppo e la democrazia per tutti, semplicemente perché moltiplicano le possibilità di interconnessione e di circolazione delle idee. Per raggiungere simili obiettivi bisogna che essi siano centrati sulla promozione della dignità delle persone e dei popoli, siano espressamente animati dalla carità e siano posti al servizio della verità, del bene e della fraternità naturale e soprannaturale. Infatti, nell'umanità la libertà è intrinsecamente collegata con questi valori superiori». Da ultimo, poi, si veda anche Francesco, *Messaggio per la 53ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali*, "Siamo membra gli uni degli altri" (Ef. 4,25). *Dalle social network communities alla comunità umana*, 24 gennaio 2019 (consultabile sul sito www.vatican.va). Sul punto si rinvia a M. Martini, *The Catholic Church and the Media: A Text Mining Analysis of Vatican Documents from 1967 to 2020*, in *Journal of Media and Religion*, 3, 2022, pp. 155-173. Invero, pure altre realtà religiose hanno dimostrato di poter offrire un contributo alla riflessione sul digitale ai propri fedeli ma pure alla società civile. Su quest'ultimo tema cfr. R. Santoro - F. Gravino, *Internet, culture e religioni. Spunti di riflessione per un web interculturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 20, 2020, 99 ss., spec. 108 ss. F. Balsamo, *Apps religiose e intelligenza artificiale generativa: problematiche giuridiche*, in *Diritto e religioni*, 2, 2023, 116 ss.

²³ In argomento si veda S. Rodotà, *Una Costituzione per Internet?*, in *Politica del diritto*, 3, 2010, 337 ss.

²⁴ Sulla tensione tra la dimensione pubblica e quella privata dell'appartenenza religiosa e sui risvolti giuridici prodotti da tale dicotomia, per tutti si rinvia a C. Cardia, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam*, Cinisello Balsamo, 2007. In aggiunta, sui processi di frammentizzazione sociale che accadono nel *web*, il rimando è d'obbligo a J. Habermas, *Reflections and Hypotheses on a Further Structural Transformation of the Political Public Sphere*, in *Theory, Culture & Society*, 4, 153 ss.

2. Il potere dislocato della virtualità: le istituzioni religiose e i processi di legittimazione

L'evoluzione del diritto di libertà religiosa, tradizionalmente garantito attraverso il riconoscimento costituzionale e la protezione del diritto internazionale, incontra nel contesto digitale una serie di ostacoli che rischiano di comprometterne l'effettività, giacché le dinamiche innescate dall'utilizzo delle infrastrutture *social*, anziché porsi come prosecuzione lineare dello spazio fisico, introducono nuove forme di esercizio del potere che sfuggono ai canoni classici della sovranità statale, intaccando conseguentemente la tenuta dei diritti fondamentali²⁵. L'argomento, come noto, è stato ampiamente dissodato dalla dottrina²⁶: in estrema sintesi e nell'alveo di quanto qui rileva, la *vexata quaestio* è la seguente. Le *social media platforms*, operando mediante processi *data driven* e sistemi di regolazione interna, esercitano un'autorità che, pur non perfettamente assimilabile a ordinamenti di matrice statualistica, possiede effetti diretti sulla possibilità di esprimere e condividere le manifestazioni del proprio pensiero, anche religioso²⁷. È dunque evidente che ci si trovi dinanzi «a soggetti nuovi che dettano regole in un modo nuovo, diversamente da quanto accadeva nell'ordinamento giuridico dominato dallo Stato nazionale»²⁸: non che in passato i poteri privati non rivendicassero spazi di libertà (e quindi, in qualche misura, di potere), i quali tuttavia venivano accordati all'interno di precise coordinate fissate dall'autorità pubblica²⁹. Questo cambio di paradigma, come evidente, è problematico per (almeno) due ordini di ragioni.

Anzitutto, si è concretamente determinato un fenomeno inedito, e per certi versi preoccupante, che investe la garanzia di diritti di primaria rilevanza in relazione alla cosiddetta normazione privata: quest'ultima – vista l'ampiezza e la transnazionalità delle piattaforme – sembra assumere caratteri sempre più pervasivi e, attraverso l'autoregolamentazione sulla moderazione dei contenuti (nonché, sulle procedure di segnalazione e sui meccanismi di deindicizzazione) condiziona in maniera incisiva la fruibilità dei messaggi a sfondo religioso³⁰. Il nesso (apparentemente) consequenziale

²⁵ Sulla dialettica tutela dei diritti e potere privato si vedano le riflessioni risalenti ma, invero, ancora attuali di G. Lombardi, *Potere privato e diritti fondamentali*, Torino, 1970. Più di recente, invece si rinvia a F. Paruzzo, *I sovrani della rete. Piattaforme digitali e limiti costituzionali al potere privato*, Napoli, 2022.

²⁶ Per tutti, cfr. G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in questa *Rivista*, 1, 2018, 20 ss. Pure più di recente, M. Bassini, *Libertà di espressione e social network, tra nuovi "spazi pubblici" e "poteri privati"*. *Spunti di comparazione*, in questa *Rivista*, 2, 2021, 67 ss.

²⁷ Da una prospettiva più ampia si veda G. Cassano – A. Contaldo, *Internet e tutela della libertà di espressione*, Milano, 2009; M. Betzu, *Regolare Internet. Le libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale*, Torino, 2012.

²⁸ G. D. Finocchiaro, *Sovranità digitale*, cit., 816.

²⁹ Cfr. per tutti, C.M. Bianca, *Le autorità private*, Napoli, 1977. Sulle riflessioni del grande giurista catanese, sono ritornati più di recente P. Sirena – A. Zoppini (a cura di), *I poteri privati e il diritto della regolazione. A quarant'anni da «Le autorità private» di C.M. Bianca*, Roma, 2018.

³⁰ Non a caso, peraltro, la giurisprudenza si è già confrontata «con la difficoltà di stabilire

per il quale alcuni diritti consolidati nella vita “reale” – solennemente e unanimemente suggellati nelle costituzioni europee, tra i quali ovviamente rientra la libertà religiosa – sarebbero parimenti salvaguardati in rete è, in verità, solo un sinolo apparente: il *web*, e specificatamente le *community online*, configurano a tutti gli effetti modulazioni privatistiche con propri codici comportamentali e un apparato di “precetti” da rispettare, talvolta in maniera minuziosa, per non essere ostracizzati dalla *community*.

In seconda battuta è doveroso ricordare l'intrinseco *deficit* di democraticità che connota i *social media*: l'illusione della sconfinata libertà e della neutralità della rete si è scontrata, in verità fin dalla sua origine, con l'esigenza di fissare alcune regole per una possibile convivenza e, conseguentemente, di sanzionare l'eventuale trasgressore³¹. Tale disciplina, tuttavia, non si legittima – come già detto – né sulla base di processi democratici né, peraltro, in forza dei capricci dispotici di un soggetto individuabile, quanto, piuttosto, dal volere di attori economici privati, il cui obiettivo primario – almeno attualmente – resta la massimizzazione del profitto e la stabilità dei modelli di *business* applicati. In questo magmatico contesto, la libertà religiosa, pur proclamata in astratto nelle *policies* come valore da perseguire, si è trasformata in un diritto vulnerabile³². Sebbene infatti la professione di fede non sia apertamente avversata e programmaticamente esclusa dal catalogo di “beni” che le *policies* delle piattaforme *social* intendono salvaguardare, essa al contempo è quotidianamente oggetto di bilanciamenti (e inevitabili compressioni) attraverso decisioni tecniche spesso automatizzate la quali, nonostante si presentino come neutre, riflettono inevitabilmente *bias* culturali o, ancor peggio, valutazioni arbitrarie³³.

L'etichettatura di taluni contenuti religiosi come “sensibili”, l'oscuramento di immagini sacre bollate come inappropriate in base a criteri standardizzati, la sospensione di *account* che diffondono messaggi confessionali giudicati divisivi da parametri spesso opachi, sono esempi di un incedere quantomeno opinabile che, nella sostanziale latitanza di un robusto intervento “correttivo” statale, corre il serio pericolo di incrinare irreversibilmente la possibilità di manifestare liberamente la propria aderenza fideistica nello spazio virtuale³⁴. A questo proposito, risalta immediatamente uno snodo di natura squisitamente giuridica non di poco momento: in che misura

il confine oltre il quale l'autonomia privata (di cui il contratto che regola il servizio di social network è, pur sempre, espressione), esiga invece una peculiare forma di eteroregolazione funzionale alla garanzia dei diritti e delle libertà incise da questi contratti», F. Resta, *Le piattaforme e la visibilità del potere*, in P. Stanzone (a cura di), *I poteri privati delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, Torino, 2022, 372.

³¹ Cfr. G. De Minico, *Libertà in Rete. Libertà dalla Rete*, Torino, 2020.

³² Cfr. per tutti le ampie riflessioni di O. Pollicino, *Judicial Protection of Fundamental Rights on the Internet. A Road Towards Digital Constitutionalism?*, Londra, 2021. Considerazioni in questo senso, relativamente alla libertà di espressione, sono rinvenibili in C. Caruso, *I custodi di silicio. Protezione della democrazia e libertà di espressione nell'era dei social network*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, III, Collana di studi di Consulta on-line, 2020, 1 ss.

³³ Evidentemente, ciò può avvenire anche nelle aule giudiziarie ma il rischio di valutazioni *data driven* che incidano così pesantemente sulla possibilità di manifestare esternamente la propria identità è immediatamente percepibile.

³⁴ Il tema, da una visuale prospettica più ampia, è stato recentemente scandagliato da P. Annicchino, *L'interazione tra diritto e religione nella transizione digitale*, cit., 22 ss.

l'autonomia regolativa delle piattaforme può legittimamente prevalere sul godimento di libertà fondamentali, e fino a che punto è ammissibile che tali prerogative siano delegate a soggetti che non rispondono ad alcun principio democratico di rappresentanza della comunità degli utenti?

Il diritto positivo, a livello tanto nazionale quanto sovranazionale, non solo stenta nella rincorsa dei fulminei transiti che “accadono” sui *social* ma soprattutto fatica a adattare le proprie categorie giuridiche a questo originale e proteiforme scenario³⁵. D'altronde, come noto, i tradizionali strumenti di tutela e i presidi di salvaguardia dei diritti risultano calibrati su rapporti tra individui, collettività e Stato, non sulle relazioni fra individui e colossi privati, peraltro dotati di leve finanziarie non indifferenti, che operano su scala planetaria. In questo riquadro dai contorni così frastagliati ci si potrebbe chiedere quale ruolo potrebbero rivestire le istituzioni confessionali in un torno di tempo in cui neppure l'autorità statale riesce a fornire convincenti alternative né, tantomeno, strumenti di controllo e vigilanza davvero efficaci. Se si restringe il campo d'osservazione alle discipline giuridiche del fenomeno religioso, è proprio in questo vuoto³⁶, qualcuno direbbe voluto, di responsabilità pubblica che si profila un'occasione irripetibile per gli aggregati confessionali *lato sensu* intesi³⁷.

Considerato che la matrice religiosa ha inciso in modo determinante nella formazione dell'assetto socio-normativo delle moderne società post-secolari, non è irragionevole ipotizzare che un'influenza analoga possa oggi esercitarsi su grandi infrastrutture digitali, anche attraverso strumenti di cooperazione e partecipazione nella definizione delle *policies* e delle condizioni di erogazione dei servizi da parte dei *provider*³⁸. Segnatamente, il coinvolgimento delle comunità religiose nei processi di regolazione appare essenziale per scongiurare il rischio che il *cyberspazio* diventi un ambiente

³⁵ In effetti, «L'ascesa dei giganti della tecnologia come Facebook è stata senz'altro facilitata, tra le altre cose, dalla loro capacità di vanificare le regole giuridiche tradizionali e di amplificare il fenomeno della de-regolazione digitale. Facebook si è attentamente costruita nel tempo un sistema di auto-regolazione che ancora oggi fa vacillare la *governance* pubblica, che a fatica sta cercando una via per riaffermare il proprio ruolo nella regolazione del mondo digitale», S. Pelleriti, *La governance privata di Facebook e la presa di coscienza del regolatore europeo: qualcosa sta cambiando?*, cit., 441. Sempre in argomento si rinvia pure a L. Ammannati, *I “signori” dell'era dell'algoritmo*, in *Diritto pubblico*, 2, 2021, 383.

³⁶ A questo proposito, si è perfino sostenuto, un poco laconicamente, che «il *code* sostituisce il diritto», E. Maestri, *Lex informatica e diritto. Pratiche sociali, sovranità e fonti nel cyberspazio*, in *Ars interpretandi*, 1, 2017, 16.

³⁷ Di recente ha sviluppato una coerente riflessione sull'argomento, in ispecie nel rapporto tra appartenenza confessionale associata e la pervasiva diffusione dell'intelligenza artificiale, F. Balsamo, *La tutela del diritto di libertà religiosa nell'era dell'intelligenza artificiale*, Cosenza, 2025.

³⁸ Effettivamente, dal punto di vista potere pubblico-potere privato, è stato giustamente osservato che «La co-regolazione non implica affatto di dover porre sul medesimo identico piano i poteri pubblici e i poteri privati differente, infatti, è, anzitutto e soprattutto, il fine da essi perseguito: mentre i primi sono istituzionalmente preordinati a curare l'interesse pubblico (cura che costituisce, al fondo, l'essenza e la giustificazione della loro stessa istituzione), i secondi sono legittimamente dediti al conseguimento del proprio interesse egoistico», L. Ricci, *Per una nuova teoria della regolazione “forte” delle piattaforme digitali tra (necessario) intervento pubblico e tutela (necessaria) della libertà di espressione*, in questa *Rivista*, numero speciale, 2024, 258.

esclusivamente governato da logiche di mercato e pilotato da sterili parametri economici³⁹. Segnatamente, la loro partecipazione non deve essere intesa come una forma di privilegio confessionale, francamente ormai dal tutto anacronistica, bensì come strumento per un possibile riequilibrio volto tanto alla concertazione delle modalità di autoregolamentazione privata quanto alla restituzione della centralità a un principio cardine della civiltà giuridica occidentale: ovvero, la libertà di coscienza e di religione considerata quale fondamento irrinunciabile di ogni ordine sociale autenticamente plurale⁴⁰. Peraltro, a voler ritenere diversamente, qualora la libertà religiosa venisse considerata alla stregua di una variabile dipendente dalle strategie commerciali delle *big tech*, verrebbe compromessa la stessa sopravvivenza del pluralismo, con la diretta e immediata conseguenza di ridurre lo spazio digitale a un orizzonte privo di senso e incapace di riflettere la complessità della dimensione sociologica dell'appartenenza confessionale⁴¹. Detto altrimenti, un dialogo strutturato tra piattaforme digitali e fedi religiose, mediato da soggetti pubblici istituzionali, può produrre un incremento qualitativo della densità etica insita nei codici di condotta che regolano la vita *online*, disancorando le *policies* da una prospettiva eminentemente funzionale e dunque incapace di contemplare la profondità antropologica che pure connota l'esperienza digitale.

A scanso di equivoci occorre preliminarmente fugare ogni dubbio: incorporare la visuale "religiosa" nelle *policies* non significa cedere a una eteronomia confessionale, ma piuttosto arricchire la dimensione regolativa privata con fondamenti etici e trans-storici, capaci di orientare le decisioni delle *social media platforms* in scenari delicati in cui l'appartenenza confessionale degli utenti possiede ancora un peso specifico rilevante: basti pensare, solo per fare qualche esempio, all'*hate speech*, alla tutela dei minori e alle (presunte) dinamiche *online* di manipolazione delle coscienze. In tal senso, dunque, la partecipazione delle istituzioni religiose può contribuire a colmare il divario tra l'efficientismo tecnico-giuridico proprio dell'autoregolamentazione privata con la sensibilità delle comunità globali che vivono gli spazi digitali. Tuttavia, ancor prima di addentrarsi nello scandaglio degli strumenti giuridici messi a disposizione dal legislatore europeo, occorre forse domandarsi perché proprio le confessioni, e loro articolazione operative, possono essere una risorsa impareggiabile per la gestione della pluridiversità *online*.

³⁹ I pericoli che si profilano sono variegati, «dalla manipolazione delle reti sociali a uso politico, all'assenza di piena responsabilità da parte degli intermediari, fino al trionfo della governance privata, senza che alcuno strumento giuridico potesse anche soltanto impensierire la condotta delle piattaforme di turno», A. Renda, *L'Unione europea e l'insostenibile leggerezza del Web*, in *Rivista della regolazione dei mercati*, 1, 2021, 7 ss.

⁴⁰ Cfr. per tutti, G. Dalla Torre, *Libertà religiosa e secolarismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica* (www.statoechiese.it), 10, 2018, 1 ss.; P.A. d'Avack, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano*. Parte generale, 2^a ed., Milano, 1978, 415 ss.

⁴¹ Sotto il profilo squisitamente giuridico, si è correttamente osservato che «La *lex digitalis*, ispirata all'efficientismo tecnico e modellata sugli interessi delle piattaforme, ha una dimensione teleologica autonoma, potenzialmente antagonista al valore della persona umana e alle modalità di funzionamento dei sistemi democratici», C. Caruso, *Il tempo delle istituzioni di libertà. Piattaforme digitali, disinformazione e discorso pubblico europeo*, cit., 553.

3. L'eccedenza positiva del fenomeno religioso associato nei processi di *governance* digitale

L'analisi dell'incidenza delle istituzioni confessionali nella *governance* digitale non può prescindere da una considerazione storica, poiché proprio la lunga esperienza maturata dalle religioni nella gestione della complessità sociale⁴² costituisce la base sulla quale fondare una loro possibile legittimazione nel *cyberspazio*. Infatti, le tradizioni religiose, attraverso secoli di sedimentazione giuridico-normativa, hanno fornito un repertorio di principi etico-morali poi trasfusi in strumenti concreti di regolazione dei conflitti, modelli di mediazione fra interessi contrapposti e forme di organizzazione comunitaria che hanno plasmato interi ordinamenti giuridici: e ciò sorprendentemente, se calato in prospettiva diacronica, è avvenuto a tutte le latitudini⁴³. Chiese, comunità e istituzioni spiritual-religiose in senso lato oltre a custodire gelosamente verità dottrinali e precetti dogmatici hanno altresì agito come soggetti di diritto capaci di produrre norme, di regolare la vita dei consociati mediante l'elaborazione di articolati sistemi che hanno influenzato la giurisprudenza, la legislazione e la prassi amministrativa degli Stati nazionali⁴⁴. Trasporre questa funzione "socialmente accreditata" nello spazio digitale significa riconoscere che tali soggetti possono contribuire alla definizione di *policies* non tanto per difendere i propri "interessi" di parte ma, soprattutto, per arricchire l'ecosistema virtuale con un patrimonio di competenze variegato, idoneo a preservare – se messo oculatamente a frutto – la coesione sociale e il pluralismo *online*⁴⁵.

Questo portato storico, lungi dall'essere una mera testimonianza di un passato ormai definitivamente tramontato, rappresenta un'inestimabile ricchezza per affrontare le sfide del presente: infatti, le istituzioni religiose hanno fronteggiato momenti di conflitto e proficue collaborazioni con l'autorità civile, sanguinose guerre intestine, processi di secolarizzazione d'intensità variabile, confronti (e scontri) con regimi assolutistici e con or-

⁴² Una complessità che dipende dal numero dei soggetti che compongono il sistema sociale, dall'articolazione delle regole e delle istituzioni che ne presidiano il funzionamento, dalla pluralità dei ruoli, delle culture, delle condizioni economiche e dei rapporti di potere che lo attraversano e, infine, come tutte queste parti interagiscono tra loro. Cfr. a questo proposito, T. Whalen, *Complexity, Society and Social Transactions. Developing a Comprehensive Social Theory*, Londra, 2018.

⁴³ Pur senza esaurire la complessità del tema, cfr. G. Guerra, *L'umano e la legge: una teologia politica dell'ebraismo*, in *Democrazia e diritto*, 3-4, 2008, 1 ss.; M. Campanini, *Islam e politica*, Bologna, 1999; Id., *Ideologia e politica nell'Islam*, Bologna, 2008; K. Adeney, *Hindu Nationalists and Federal Structures in an Era of Regionalism*, in Ead. - L. Sáez (eds.) *Coalition Politics and Hindu Nationalism*, New York, 2005, 97 ss. Per una visione sinottica tra varie appartenenze confessionali rispetto all'influenza della matrice religiosa nella costruzione della comunità politica, anche in prospettiva diacronica, si rinvia ai contributi contenuti in J. Haynes (ed.), *Routledge Handbook of Religion and Politics*, Londra, 2023.

⁴⁴ Relativamente al cristianesimo, per tutti si rinvia a J. Le Goff, *L'imaginaire médiéval*, Parigi, 1985. Da visuale prospettica del giurista, si veda l'insuperato studio di F. Calasso, *L'unità giuridica dell'Europa*, Soveria Mannelli, 1985, 142 ss.

⁴⁵ Sul punto si vedano le lucide considerazioni di C. Sunstein, *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*, Princeton, 2017.

dinamenti democratici⁴⁶, sviluppando un'intrinseca elasticità che consente loro di adattarsi a contesti mutevoli senza tuttavia rinunciare al nucleo essenziale del proprio messaggio. Tale capacità di “resilienza istituzionale”, tradotta oggi nel complesso rapporto con le grandi infrastrutture *social*, potrebbe consentire di proporre modelli alternativi di *governance*, in cui la logica dell'efficienza tecnica non obliteri (o, ancor peggio, soppianti) la tutela dei diritti fondamentali e la salvaguardia delle identità culturali⁴⁷.

Gli aggregati confessionali hanno inoltre la possibilità di influenzare positivamente una nuova cultura digitale attraverso la formulazione di messaggi che non si limitino a aderire acriticamente alle logiche commerciali, ma che sappiano offrire ai propri fedeli – ma, pure, alla società civile – una prassi discorsiva alternativa. Nel solco di queste considerazioni, le istituzioni religiose possono mostrare modalità diverse di abitare il *cyberspazio*, sforzandosi di non cedere all'immediatezza e alla superficialità (nonché, talvolta, all'aggressività) che spesso caratterizzano i flussi comunicativi online⁴⁸: potrebbero, cioè, proporre narrazioni che valorizzino il rispetto, la solidarietà e la cura reciproca, contribuendo così a materializzare un umanesimo digitale che, al di là di roboanti retoriche, diviene una concreta pratica di convivenza sulle piattaforme *social*⁴⁹.

Ulteriormente, i collettivi religiosi spesso si caratterizzano per una vocazione intrinsecamente transazionale: a differenza, dunque, di altre realtà *lato sensu* associative presenti nella società civile, essi potrebbero contribuire proattivamente, qualora “incorporati” in processi decisionali di ampio respiro (come quelli per l'elaborazione di *standards* e *policies*), nel raccogliere esigenze e istanze di un numero cospicuo di soggetti-utenti. Di più, proprio in forza della loro natura (spesso) universalistica, essi sono attori di primaria rilevanza nella costruzione di reti globali che travalicano i confini geografici e culturali, in grado dunque di offrire un paradigma di *governance* cooperativa multilivello che potrebbe influenzare le dinamiche digitali ben oltre la cerchia dei fedeli che rappresentano⁵⁰. In un contesto in cui il pote-

⁴⁶ Ancora una volta, relativamente al cristianesimo in Europa, il rimando è d'obbligo a J. Le Goff, *La civilisation de l'Occident médiéval*, Parigi, 1964.

⁴⁷ Tali possibili derive sono state illustrate da A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 1, 2019, 63 ss.

⁴⁸ Tale possibile sviluppo si potrebbe innestare proprio sulla base di meccanismi normo-giuridici endoconfessionali, i quali – vista la natura dei diritti a base religiosa – incidono direttamente sulla coscienza dei fedeli. Quanto alla Chiesa cattolica, da una prospettiva più ampia, circa la diffusione dell'AI si rinvia alla *Antiqua et nova* (Nota sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana) del Dicastero per la dottrina della fede e del dicastero per la cultura e l'educazione (28 gennaio 2025). Ancora prima, cfr. Dicastero per la dottrina della fede, *Dichiarazione Dignitas infinita circa la dignità umana*, 2 aprile 2024, n. 61, in cui si specifica che «il progresso delle tecnologie digitali, che pure offrono molte possibilità per promuovere la dignità umana, inclina sempre più alla creazione di un mondo in cui crescono lo sfruttamento, l'esclusione e la violenza, che possono arrivare a ledere la dignità della persona umana».

⁴⁹ Sull'ipotesi di una co-regolamentazione si veda P. Bonini, *L'autoregolamentazione dei principali Social Network. Una prima ricognizione delle regole sui contenuti politici*, in *Federalismi*, 11, 2020, 264 ss.

⁵⁰ Cfr. sulla *networked governance*, D. Levi-Faur, *Regulatory networks and regulatory agencification: Towards a single European regulatory space*, in *Journal of European Public Policy*, 6, 2011, 810 ss.;

re delle *big tech* si esercita a livello planetario⁵¹, la voce concertata degli aggregati confessionali può costituire un contrappeso significativo, capace di influenzare tanto il dibattito politico quanto le scelte regolative delle stesse *corporates* proprietarie dei *social*: in altre parole, si potrebbero individuare vere e proprie forme di *advocacy* indirizzate non solo nei confronti dei decisori politici ma altresì pure dei soggetti privati⁵². Le diverse appartenenze religiose, se considerate nella loro peculiare specificità storico-giuridica e nella funzione di agenti interpretativi di principi assiologici che hanno forgiato la nostra società⁵³, possono assumere una significativa incidenza nei processi di elaborazione, miglioramento e revisione delle *policies*, servendosi dei dispositivi normativi attualmente messi a disposizione dal legislatore sovranazionale. In aggiunta a quanto già rapidamente rassegnato, infatti, tali enti, a differenza di altre componenti della compagine sociale, recano con sé una stratificazione secolare, se non millenaria, di “memoria normativa” e una prassi consolidata di gestione della pluralità valoriale. Tale “competenza” storicamente sedimentata si rivela particolarmente preziosa in un ecosistema digitale segnato da contrasti simbolici ad alta intensità, da divergenze (di varia matrice) radicalizzate e da dinamiche di polarizzazione delle idee a tutti evidente (*echo chambers, filter bubbles*)⁵⁴.

Ne consegue che qualunque appartenenza confessionale “istituzionalizzata”, oltre che essere portatrice di interessi settoriali e, dunque particolari, può e deve essere considerata come depositaria di un *quid pluris* integrativo rispetto alle cornici giuridiche positive, capace di offrire alle piattaforme digitali strumenti di mediazione interculturale e regolamentazione inclusiva, peraltro in perfetta consonanza con i principi sanciti dal diritto internazionale attualmente vigente⁵⁵. Ci si potrebbe chiedere, a ragione, di quali

L. Lim, *Networked governance: Why it is different and how it can work*, in *Ethos*, 14, 2011, 19 ss.

⁵¹ Sul punto è da segnalare la difficoltà di individuare esattamente quali siano i centri che effettivamente detengono il potere decisionale in seno a grandi corporate, quali sono le piattaforme *social*. In questo senso si è correttamente parlato di neointermediazione, in cui «Le grandi piattaforme e i grandi siti emergono come nuovi intermediari di un enorme flusso di informazioni: selezionano gli argomenti più importanti (*agenda setting*) e decidono in maniera autonoma cosa è più opportuno venga diffuso e pubblicizzato. I media digitali superano l'idea di intermediario come è stata intesa finora (disintermediazione), ma non la superano in assoluto, anzi propongono nuove forme di mediazione (neointermediazione)». Peraltro, «le piattaforme svolgono a tutti gli effetti un ruolo di *agenda setting* e quindi di quarto potere, è conseguente che abbiano delle responsabilità importanti nei confronti dell'opinione pubblica democratica», G. Giacomini, *Verso la neointermediazione. Il potere delle grandi piattaforme digitali e la sfera pubblica*, in *Iride*, 2018, 476.

⁵² Una dichiarazione congiunta di più confessioni o enti, ad esempio, volta a sottolineare la centralità del pluralismo religioso nello spazio virtuale, avrebbe un peso politico e simbolico non di poco momento, aprendo la strada a forme di “pressione” coordinate, in grado di riequilibrare rapporti di forza altrimenti sbilanciati.

⁵³ Sulla persistenza della religione come “risorsa morale” utile alla convivenza democratica, si veda diffusamente J. Habermas, *Between naturalism and religion: philosophical essays*, Cambridge, 2008.

⁵⁴ Cfr. sul punto gli studi di E. Pariser, *The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You*, Londra, 2011.

⁵⁵ Come auspicato da H. Bedford-Strohm, *The Ethical Challenges of the Digital Age. Between Promises of Salvation and Prophecies of Doom*, in *The Ecumenical Review*, 2, 2020, 167 ss. Utilizza specificatamente il termine «algoritmo interculturale», I. Valenzi, *Libertà religiosa*

strumenti normativi servirsi in un contesto che – almeno in apparenza – pare aver delegato a soggetti privati il ruolo di (auto)regolamentazione dei diritti sui *social*⁶⁶: una possibile risposta, benché parziale, può essere rintracciata nel diritto dell’Unione europea.

4. Le potenzialità (ancora inesprese) offerte dal diritto dell’Unione europea

Nella traiettoria già descritta, irrompe sulla scena il plesso normativo delineato dall’Unione europea che negli ultimi anni ha dato prova, *ratione materiae*, di implementare molteplici tentativi di perequazione del potere egemonico determinatosi dall’oligopolio imposto dai principali (e più frequentati) *social media*⁶⁷. Il tema può essere affrontato sotto una duplice visuale prospettica: in primo luogo, occorre individuare i presupposti normativi nel perimetro dei quali muoversi e, conseguentemente, verificare le ricadute operative già in atto nella loro dimensione (ancora, invero, potenziale) di tutela dei diritti fondamentali degli utenti.

A riguardo del primo profilo, il Regolamento (UE) 2022/2065 – *Digital Services Act* (DSA), ha introdotto un sistema innovativo di obblighi per i fornitori di servizi digitali, prevedendo strumenti di vigilanza e meccanismi di *accountability*⁶⁸ che mirano a bilanciare il potere delle piattaforme, “sintonizzandolo” con il *frame* giuridico euro-unionale⁶⁹. In verità, il DSA

e intelligenza artificiale: prime considerazioni, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2020, 353 ss.

⁶⁶ In dottrina è sì è parlato di «una chiara torsione dell’idea di sovranità, che cessa di configurarsi come concetto riconducibile in toto allo spazio pubblico, allo Stato, per diventare invece oggetto di una parziale “condivisione” tra pubblico e privato, se non di una vera e propria “cessione” da parte delle autorità statali a favore del settore ICT», A. Vendaschi, *Intelligenza artificiale e misure antiterrorismo alla prova del diritto costituzionale*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, I, cit., 502.

⁶⁷ A questo proposito, si veda E. Bietti, *A genealogy of digital platform regulation*, in *Georgetown Law Technology Review*, 1, 2023, 1 ss.

⁶⁸ Cfr. in particolare, G. Giannone Codiglione, *Il contratto dell’utente con il social network*, in *I poteri privati delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, cit., 334 ss.

⁶⁹ Segnatamente, cfr. M.A. Astone, *Digital Services act e nuovo quadro di esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari: quali prospettive?*, in *Contratto e Impresa*, 2022, 1050, la quale osserva che «l’obiettivo è quello di intervenire sulla governance di internet, per tutelare gli utenti e per creare un mercato digitale articolato intorno a due linee di azione: l’inserimento dei servizi resi dalle piattaforme on line all’interno della più generale categoria dei servizi di hosting; la sicurezza della tecnologia e la protezione della persona umana da contenuti illegali e dannosi. L’obiettivo è, in particolare, quello di porre le basi per mercati equi e contendibili, come si evince dalla considerazione dell’altro Regolamento, quello sui mercati digitali, strettamente correlato al Digital services act, che nei servizi resi dalle piattaforme ricomprende quelli che presuppongono un ruolo attivo del gestore della piattaforma (per esempio motori di ricerca online; servizi di social network online; servizi di piattaforma per la condivisione di video). Ma soprattutto il DSA introduce uno statuto normativo più gravoso per le imprese di grandi dimensioni che gestiscono piattaforme [...]», le quali sono sottoposte a «stringenti obblighi riguardanti sia il trattamento dei dati personali, considerato che le loro dimensioni imprenditoriali e territoriali facilitano la trasmissione rapida e la circolazione delle informazioni, sia la prevenzione di squilibri contrattuali nei confronti degli utenti finali dei servizi di piattaforma di base. A tali

è a tutti gli effetti «una scelta politica strategica e, in certa misura, persino identitaria, in quanto contribuisce a delineare, in maniera ancora più netta, l'identità – dal punto di vista non solo giuridico ma, in senso più lato, assiologico – dell'Unione europea»: questo dato deve essere rimarcato, ed è evidente la consapevolezza del legislatore sovranazionale di intervenire in «una partita fondamentale per la democrazia e lo stato di diritto, che non può essere lasciata al *laissez faire* dei rapporti (di forza) del mercato, alle magnifiche sorti [...] della tecnica, né alla pretesa autonomia della logica negoziale»⁶⁰.

In questa sede non è opportuno addentrarsi nella complessa normativa citata (e, soprattutto, nelle plurime ripercussioni sul nostro ordinamento)⁶¹, ma basti qui ricordare che il quadro regolatorio europeo conferma la rilevanza del contributo di attori collettivi dotati di *expertise* nella *governance* digitale, di concerto con le istituzioni europee⁶².

In particolare, l'art. 45 del DSA, valorizza e disciplina i meccanismi di *notice and action* e l'adozione di *codes of conduct* fondati sul coinvolgimento delle cosiddette parti interessate (*stakeholder engagement*)⁶³, includendo dunque potenzialmente anche le comunità religiose come portatrici di istanze peculiari nella tutela dei diritti fondamentali *online*. La modalità operativa attualmente prevista dall'art. 45 del DSA⁶⁴ enuclea l'elaborazione di codici

obblighi si aggiungono pure divieti di pratiche sleali e di condizioni inique a presidio della concorrenza e della protezione del mercato digitale. Da tale statuto normativo emerge l'avvio di una nuova strategia. Infatti la tecnica utilizzata non è più fondata sulla riparazione, come nella direttiva 2000/31/CE, piuttosto sulla prevenzione e sulla responsabilizzazione dei fornitori di piattaforme on line; ciò si realizza con la previsione di obblighi di predisposizione di codici di condotta e della sottoscrizione di accordi di autoregolamentazione e di co-regolamentazione per lo svolgimento di una attività di moderazione dei contenuti, come già previsto dalla direttiva sui servizi media audiovisivi».

⁶⁰ F. Resta, *Le piattaforme e la visibilità del potere*, in *I poteri privati delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, cit., 369. Sul concetto di identità europea, recentemente enucleato dalla Corte, si vedano le sentenze del 16 febbraio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-156/21 e C-157/21 Ungheria c. Parlamento e Consiglio; Polonia c. Parlamento e Consiglio (C-157/21, §§ 143-145 e C-156/21, §§ 125-127), in cui si afferma apertamente che «i valori contenuti nell'articolo 2 TUE sono stati identificati e sono condivisi dagli Stati membri. Essi definiscono l'identità stessa dell'Unione quale ordinamento giuridico comune. Pertanto, l'Unione deve essere in grado, nei limiti delle sue attribuzioni previste dai trattati, di difendere detti valori». Sul punto, ancor prima, si rinvia diffusamente a L. S. Rossi, *Il valore giuridico dei valori. L'Articolo 2 TUE: relazioni con altre disposizioni del diritto primario dell'UE e rimedi giurisdizionali*, in *Federalismi*, 19, 2020, I ss.

⁶¹ Cfr., di recente, C. Caruso, *Il tempo delle istituzioni di libertà. Piattaforme digitali, disinformazione e discorso pubblico europeo*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2023, 543 ss.; F. Casolari, *Il "Digital Services Act" e la costituzionalizzazione dello spazio digitale europeo*, in *Giurisprudenza italiana*, 2, 2024, 462 ss.

⁶² Dalla prospettiva ecclesiasticistica, si vedano gli studi di M. Palazzo, *Prime osservazioni sul rapporto tra libertà religiosa e intelligenza artificiale, a partire dall'AI Act*, in questa *Rivista*, numero speciale 2024, 187 ss.; Ead., *La tutela della libertà di pensiero, coscienza e religione nel nuovo Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale. Prime considerazioni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2024, 647 ss.

⁶³ Cfr. P.D. Algica, *Institutional and stakeholder mapping: Frameworks for policy analysis and institutional change*, in *Public Organization Review*, 6, 2006, 79 ss.

⁶⁴ Il quale, «può rappresentare una valvola di sfogo atta a consentire implementazioni e miglioramenti relativi al rafforzamento delle tutele dei diritti fondamentali», F. Donà,

di condotta prodotti dalla Commissione ma non direttamente imposti ai soggetti privati: questi ultimi però, qualora vi aderiscano, si impegnano a rispettare gli impegni ivi delineati. Specificatamente, allorché necessario, la Commissione – ai sensi dell’art. 45, par. 2, del DSA – coinvolge le «organizzazioni della società civile e altre parti interessate, a partecipare all’elaborazione dei codici di condotta»⁶⁵. Proprio tali interlocuzioni – intese come forme strutturate di dialogo tra soggetti istituzionali, piattaforme e *stakeholders* – potrebbero costituire, nell’immediato, un primo passo concreto verso l’inclusione della compagine religiosa nei processi di elaborazione e applicazione di strumenti di *soft law* nell’ecosistema digitale⁶⁶. In questa prospettiva, il loro coinvolgimento configurerebbe un contributo sostanziale all’elaborazione di codici di condotta settoriali, alla definizione di *standard* etici condivisi⁶⁷ e, da una prospettiva più ampia, all’attuazione di pratiche di *stakeholder engagement* promosse sia dal Consiglio d’Europa⁶⁸ sia dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico⁶⁹. Inoltre, la futura partecipazione confessionale a tali sedi di cooperazione multilaterale consentirebbe di profittare della loro peculiare esperienza nella mediazione interculturale e nella gestione dei conflitti valoriali, trasformando così la dimensione religiosa in una risorsa messa a disposizione della collettività virtuale⁷⁰: ciò, peraltro, in perfetta corrispondenza di quanto suggerito dall’art. 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea⁷¹. Il meccanismo delineato dal *Digital Services Act* si concretizza, in

Libertà di manifestazione del pensiero online e content moderation dei nuovi poteri privati: rischi ed opportunità alla luce della nuova coregolazione euro-unitaria, in questa *Rivista*, 2, 2025, 254.

⁶⁵ In argomento si veda R. Griffin, *Codes of Conduct in the Digital Services Act: Functions, Benefits & Concerns*, in *Technology and Regulation*, 2024, 167 ss.; M. Husovec, *The DSA as a Co-regulatory System*, in Id., *Principles of the Digital Services Act*, Oxford, 443 ss.

⁶⁶ In particolare, nell’adozione dei codici di condotta, R. Griffin, *Codes of Conduct in the Digital Services Act: Functions, Benefits & Concerns*, cit., 177, delinea tre potenziali vantaggi: «First, their concretising and remedial functions can introduce more specific norms and commitments to which platforms can be held accountable, while retaining flexibility. Second, their oversight and multistakeholder participation functions can develop institutional frameworks to realise accountability in practice. Finally, they can establish risk mitigation measures and commitments in areas which are underemphasised in the DSA, notably in platform design». Focalizzandosi sul secondo dei tre vantaggi individuati sembra emergere un significativo spazio per i soggetti confessionali istituzionalizzati.

⁶⁷ Cfr. pure la *Recommendation on the Ethics of AI* (2021) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).

⁶⁸ Cfr. *Raccomandazione CM/Rec* (2022)13.

⁶⁹ Cfr. *Principles on Artificial Intelligence*, 2019.

⁷⁰ Si vedano, da un punto di vista più ampio di compartecipazione dei vari attori della società civile nei processi di “democratizzazione” delle piattaforme, R. Caplan, *Networked Platform Governance: The Construction of the Democratic Platform*, cit., 3451 ss.

⁷¹ Il quale, come noto, recita: «L’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale. L’Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali. Riconoscendone l’identità e il contributo specifico, l’Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni». Cfr., per tutti, M. Ventura, *L’articolo 17 TFUE come fondamento del diritto e della politica ecclesiastica dell’Unione europea*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 293 ss. Peraltro, nulla esclude che in prospettiva possano giocare un ruolo cruciale in

coerenza con le consolidate prassi partecipative proprie dell'ordinamento dell'Unione europea, nello strumento della consultazione pubblica: in effetti, tale istituto rappresenta una delle principali modalità attraverso cui le istituzioni europee garantiscono l'inclusione e il coinvolgimento effettivo degli *stakeholders* nei processi di formazione e implementazione delle politiche comunitarie. Più precisamente, l'apertura di una *call* consente ai soggetti portatori di interessi qualificati – siano essi rappresentanti del settore privato, organizzazioni della società civile, enti pubblici, ecc. – di inoltrare una richiesta per essere formalmente interpellati al fine di esporre la propria prospettiva analitica e propositiva in relazione alla tematica oggetto della consultazione. Tale procedura, improntata ai principi di trasparenza, partecipazione e “responsabilità democratica”, contribuisce a garantire che il processo decisionale europeo si fondi su un confronto aperto e pluralistico, nel quale le diverse posizioni vengano valutate alla luce di criteri di competenza, rilevanza e impatto sistemico⁷². A questo proposito, si potrebbe verificare, in via eventuale ma verosimile, una moltiplicazione di domande anche da parte di istanti la cui confessionalità non sia pacifica e acclarata, il che porrebbe (anche) dinanzi al decisore politico sovranazionale l'annosa diatriba della qualificazione giuridica dei collettivi religiosi: rendendo palese la necessità urgente di approdare, sul punto controverso, a soluzioni ragionevoli e condivise⁷³.

In aggiunta, un'analogia direzione è rinvenibile nella Raccomandazione CM/Rec(2022)13 del Consiglio d'Europa sulla responsabilità delle piattaforme digitali, la quale sottolinea l'esigenza, pur non prevedendo specifici interventi vincolanti, di una *multistakeholder governance* capace di integrare soggetti istituzionali e rappresentanti della società civile nella prevenzione dei discorsi d'odio e nella promozione di un dibattito pubblico pluralista⁷⁴. Nella fase derivata, invero ancora embrionale, l'istituzione dell'*Appeals Centre Europe* rappresenta un esperimento che si prefigge l'ambizioso scopo di creare un contrappeso rispetto alla discrezionalità delle imprese tecnologiche nella fase di *content moderation* e, dunque, delle relative decisioni unilaterali (anche attraverso modalità di “giustizia *in house*” come l'*Oversight Board* di Meta)⁷⁵, offrendo agli utenti un canale terzo e imparziale che si occupi di analizzare la legittimità di provvedimenti dei *provider* ritenuti lesivi

questo frangente anche le organizzazioni filosofiche e non confessionali: cfr. sul punto S. Baldassare, *Contributo allo studio delle organizzazioni filosofiche e non confessionali nel diritto italiano e internazionale*, Pisa, 2023.

⁷² Cfr. in particolare H.S. Wallace – A. R. Young, *Participation and policy-making in the European Union*, Oxford, 2023.

⁷³ Il tema è ampio e non può essere ovviamente affrontato in questa sede. Ad ogni modo, relativamente all'ordinamento italiano, ci si permettere di rinviare a N. Tonti, *Il nuovo pluralismo religioso*, Bologna, 2025.

⁷⁴ Cfr. di recente, L. Corchia, *L'hate speech. Definizione e meccanismi di propagazione nei social network*, in *Sicurezza e scienze sociali*, 3, 2023, 38 ss.

⁷⁵ Alcune note critiche rispetto il funzionamento dell'*Oversight Board* sono state sviluppate da E. Douek, *The meta oversight board and the empty promise of legitimacy*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, 1, 2019, 10 ss. Sia consentito il rinvio anche a N. Tonti, *La tutela della libertà religiosa sui social media. Il pressure test dell'Oversight board: la montagna ha partorito un topolino?*, in *JUS*, 5, 2022, 94 ss.

dei diritti del fruitore⁷⁶. Le decisioni emesse, benché non vincolanti per le piattaforme, devono essere trattate in buona fede da queste ultime, ai sensi delle obbligazioni introdotte dal DSA, e possono essere da loro recepite con conseguente modifica dei provvedimenti originari: in questo frangente gli attori confessionali potrebbero favorire il buon funzionamento dell'*Appeals Centre Europe* con riguardo ai profili dell'orientamento etico-culturale e della sensibilizzazione alla legalità digitale. Specificatamente, l'attività delle comunità religiose può incidere positivamente sulla diffusione di una cultura giuridica dei diritti digitali, favorendo comportamenti conformi ai principi di correttezza, lealtà comunicativa e rispetto della libertà di espressione sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, parallelamente, esse possono svolgere una funzione sussidiaria in chiave di mediazione culturale, operando come soggetti interposti tra i cittadini, le istituzioni politiche e i grandi agglomerati economico-finanziari operanti nel settore dei *social media*.

A ben vedere, se questi *tools* non verranno integrati da una partecipazione attiva dei soggetti della società civile, tra i quali appunto le organizzazioni religiose, il rischio è che la tutela approntata rimanga una formale proclamazione d'intenti, priva della profondità simbolica necessaria a garantire una protezione effettiva della libertà religiosa e di coscienza. In altre parole, occorre rafforzare la co-partecipazione integrativa delle istituzioni confessionali nei processi decisionali delle infrastrutture digitali. Precisamente, a monte, è opportuno prevedere una gestione dei processi di formazione delle *policies* che non può non tenere in considerazione le voci degli attori confessionali, in quanto portatrici di interessi metaindividuali e trasversali che trascendono l'appartenenza dei singoli utenti. Il loro coinvolgimento, infatti, può essere una preziosa risorsa per individuare i limiti degli *standards* aziendali, per segnalare le distorsioni culturali insite nei sistemi di moderazione e, da ultimo, per proporre criteri di valutazione rispettosi della pluralità delle tradizioni culturali. A valle, l'incidenza delle comunità religiose – come, pure, quello di altri soggetti portatori di interessi – è invece di cruciale rilevanza per l'emersione di eventuali discriminazioni attraverso mirati ricorsi all'*Appeals Centre Europe*, nonché ovviamente dinanzi alle giurisdizioni civili⁷⁷.

⁷⁶ Cfr. sull'organismo in questione L. Gradoni - P. Ortolani, *Moderation Made in Europe: A Look into the Future of Social Media Content Moderation Litigation*, in *VerfBlog*, 2024; B. Kira, *Regulatory intermediaries in content moderation*, in *Internet Policy Review*, 1, 2025, 1 ss. Si veda pure F. Casarosa, *Out-of-court dispute settlement mechanisms for failures in content moderation*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology, and Electronic Commerce Law*, 3, 2023, 391 ss.

⁷⁷ Relativamente alla tutela dei diritti nello spazio digitale e sul ruolo sempre più centrale della giurisprudenza, si vedano le preziose pagine di O. Pollicino, *Judicial Protection of Fundamental Rights on the Internet. A Road Towards Digital Constitutionalism?*, Oxford, 2021. Sempre lo stesso Autore, più di recente, ritorna sull'argomento in Id., *Di cosa parliamo quando parliamo di costituzionalismo digitale?*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2023, 569 ss., spec. 580-581.

5. *Quo itur?*

Alla luce di quanto fin qui rammentato, il dialogo tra il diritto statale, la regolazione sovranazionale, il ruolo delle piattaforme e il contributo delle istituzioni religiose non deve essere concepito come una sovrapposizione caotica di competenze quanto piuttosto come un intreccio armonico in cui ciascun attore condivide la propria quiddità. In breve: lo Stato nazionale deve primariamente offrire rimedi nel caso in cui si compiano gravi violazioni *online*; l'Unione europea, attraverso la sua regolamentazione, interviene nell'ambito delle competenze attribuitele offrendo dispositivi normativi capaci di innalzare il livello di tutela degli utenti; le piattaforme consentono l'innovazione tecnologica e mettono a disposizione l'indispensabile *know-how* e, da ultimo, le istituzioni spiritual-religiose devono dimostrare la capacità di mediazione valoriale (la quale trova già concretizzazione nella vita delle comunità "*off line*"), intesa come fattore propulsivo e volano per la creazione di una società virtuale inclusiva. Solo attraverso questa collaborazione sarà possibile per un verso evitare che la cittadinanza digitale si trasformi in un'esperienza frammentata, dominata da decisioni automatizzate insensibili al peso simbolico e socioculturale delle pratiche religiose; per l'altro, garantire che il *cyberspazio* divenga un ambito in cui i diritti fondamentali non siano sacrificati sull'altare della tecnica, ma trovino per converso un nuovo slancio attraverso il contributo di tutti i soggetti che vivono quotidianamente l'agorà digitale⁷⁸. In effetti, la prospettiva che si apre nel futuro immediato impone di concepire i *social media* come un laboratorio di giuridicità in continua evoluzione. Giova evidenziare che in questo "cantiere aperto" la partecipazione dei collettivi religiosi non può essere ridotta a rivendicazione difensiva di prerogative confessionali ma piuttosto deve configurarsi come contributo attivo e qualificato alla costruzione di un ordine digitale rispettoso della dignità umana e della pluralità valoriale, anche di quella propriamente religiosa: in cui, cioè, i diritti della persona, che pure nella *virtual life* pretendono di essere salvaguardati, «sono letti alla luce di una parola che eleva l'uomo sopra la soglia della materialità, lo innalza al rango di persona che chiede, merita di più»⁷⁹.

Solo così, infatti, si può giustificare la compartecipazione – in sinergia con altri *stakeholders* – di soggetti confessionali nei processi decisionali che presiedono la definizione delle *policies* delle piattaforme: tale sforzo potrà avvenire attraverso l'elaborazione di proposte, la presentazione di osservazioni e la partecipazione a tavoli di confronto congiunti che vedano partecipi i legislatori, le aziende tecnologiche e i rappresentanti della società civile. In concreto, sfruttando i meccanismi previsti del DSA che stabiliscono i termini dell'intervento (quantomai auspicabile) di attori della società civile nella formazione dei codici di condotta, si potrebbe in prospettiva costruire un solido argine alle forme di auto-normazione di soggetti

⁷⁸ Affinché vengano preservati i principi costituzionali, quali dispositivi «di civilizzazione dei rapporti umani», G. Ferrara, *Conclusioni*, in M. Ruotolo (a cura di), *La Costituzione ha 60 anni*, Napoli, 2008, 377.

⁷⁹ C. Cardia, *Il fondamento etico del diritto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (*statoechiese.it*), 7, 2021, 31.

privati, proprietari dei *social media*. Occorre, cioè, profilare un modello di *governance* multilivello⁸⁰, nel quale le confessioni religiose siano chiamate a intervenire attraverso strumenti consultivi e, in determinate circostanze⁸¹, mediante procedure partecipative formalizzate, così da incidere realmente sulle decisioni riguardanti la moderazione dei contenuti, la definizione dei criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei *social networks*. Fuori di dubbio, il DSA non costituirà una panacea capace di livellare disequilibri nei rapporti di potere sulle piattaforme *social* a tutti ormai evidenti: esemplificativamente, il *Recital 90* del DSA prevede che le *Very Large Online Platforms and Search Engines* dovrebbero coinvolgere esperti indipendenti e la società civile nel processo di valutazione e mitigazione dei rischi sistemici⁸². Tuttavia, tale formulazione non dettaglia le modalità designate per identificare tali soggetti, peraltro non precisando le forme che devono essere utilizzate per la loro consultazione né individuando quali siano esattamente i rischi sistemici da prevenire. È comunque chiara la potenzialità insita in questi strumenti: una simile architettura istituzionale, qualora venga davvero attuata, avrebbe il pregio di fornire contrappesi a un sistema oggi fortemente asimmetrico, in cui i colossi tecnologici detengono una potestà normativa priva di controlli adeguati.

In conclusione, qualora si portassero a realizzazione (e potenziassero) gli strumenti giuridici già a disposizione, il governo delle interazioni sulle piattaforme *social* smetterà di essere un luogo di confinamento dell'appartenenza religiosa per diventare il palcoscenico di una nuova stagione del pluralismo confessionale. Effettivamente, nel solco delle considerazioni già rassegnate, le comunità di fede non solo garantiranno la propria sopravvivenza, ma saranno in grado di contribuire attivamente alla costruzione di un rinnovato umanesimo digitale, restituendo alla dimensione virtuale quella densità simbolica e culturale senza la quale ogni società, neppure quella digitale, non può dirsi pienamente libera.

⁸⁰ Il concetto, sviluppato sulla dicotomia pubblico-privato ma qui potenzialmente trasponibile, è stato mutuato da G. D. Finocchiaro, *Sovranità digitale*, cit., 825 ss. In particolare, l'Autrice sottolinea incisivamente che «Siamo in una fase di cambiamento, e si va verso un sistema sempre più multilivello. Se dunque la materia da regolare è divenuta di interesse per l'intera società e riveste una rilevanza politica, è necessario che la politica si riappropri del proprio ruolo [...]: siamo davanti ad una matassa da dipanare per capire quali regole si devono applicare e in che modo possono essere coordinate fra di loro. A ben vedere, si possono individuare tanti livelli di regole che, naturalmente, costituiscono altrettante diverse espressioni di potere. Non c'è e non ci sarà mai "il" legislatore del digitale», 825-826.

⁸¹ In particolare, ci si riferisce agli art. 45 ss. del *Digital Service Act* già precedentemente richiamato.

⁸² Alcune condivisibili perplessità sono state avanzate da T.E. Frosini, *L'ordine giuridico del digitale*, cit., 36-65.

Abstract

L'elaborato esamina la riconfigurazione dei rapporti di potere nell'ecosistema digitale nel quale le piattaforme social assumono sempre di più la fisionomia di veri e propri sistemi normativi, incidendo in modo pervasivo sull'effettività dei diritti fondamentali, segnatamente sulla libertà religiosa. Il saggio propone di riconoscere alle istituzioni confessionali una funzione co-legittimante e co-regolativa nella formazione della *lex digitalis*, quale possibile contrappeso all'oligopolio regolativo delle *big tech*. In tale prospettiva, le confessioni religiose, portatrici di una sedimentata tradizione storica di normazione simbolico-valoriale, sono delineate come interpreti qualificati di un'auspicabile *governance* multilivello, capaci cioè di reimmettere nel cyberspazio i presupposti socio-antropologici del diritto. Il *Digital Services Act*, con i suoi meccanismi di *stakeholder engagement*, viene così interpretato quale strumento giuridico idoneo a istituzionalizzare la loro partecipazione, restituendo alla sfera virtuale uno spessore semantico coerente con nuovo l'umanesimo digitale.

The paper examines the reshaping of power relations in the digital ecosystem, where social media platforms are increasingly taking on the characteristics of actual regulatory systems, having a widespread impact on the enforceability of fundamental rights, particularly religious freedom. The essay proposes that confessional institutions be recognised as having a co-legitimising and co-regulatory function in the formation of *lex digitalis*, as a counterweight to the regulatory oligopoly of big tech. In this perspective, religious institutions, as bearers of a long-standing historical tradition of symbolic and value-based regulation, are outlined as qualified actors in a possible multi-level governance, capable of reintroducing the socio-anthropological premises of law into cyberspace. The Digital Services Act, with its stakeholder engagement mechanisms, is thus interpreted as a legal instrument suitable for formalising their participation, restoring to the digital sphere an density of values consistent with the new “digital” humanism.

Keywords

lex digitalis – libertà religiosa – autoregolamentazione privata – *Digital Services Act* – legittimazione confessionale